



**Sanzioni  
disciplinari  
rapporto  
privato**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Presidente -

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI

- Consigliere -

Dott. ROBERTO RIVERSO

- Consigliere -

Dott. CARLA PONTERIO

- Consigliere -

Dott. GUGLIELMO CINQUE

- Rel. Consigliere -

**R.G.N. 7668/2023**

Cron.

Rep.

Ud. 27/02/2024

CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 7668-2023 proposto da:

[redacted]

**elettivamente**

domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [redacted]

[redacted] che lo rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

**contro**

[redacted] S.R.L., elettivamente domiciliata in

ROMA, [redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted]

[redacted] rappresentata e difesa dagli avvocati [redacted]

[redacted]

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 720/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/01/2023 R.G.N. 491/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

**RILEVATO CHE**

1. Con la sentenza n. 720/2022 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Padova che aveva respinto le domande proposte da [redacted]

[redacted] nei confronti della [redacted] srl, inerenti

**2024  
907**

E' STATA, AD  
ISTANZA DI PARTE,  
RICHIESTA LA  
SEGUENTE  
ANNOTAZIONE: IN  
CASO DI  
DIFFUSIONE  
OMETTERE LE  
GENERALITA' E GLI  
ALTRI DATI  
IDENTIFICATIVI DI:



all'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione per tre giorni.

2. Al dipendente, guardia giurata addetto alle mansioni di operatore di video, era stato contestato che, nelle giornate specificate (nel numero di tre, in particolare il 3, 4 e 5 febbraio 2020), durante l'orario di lavoro (dalle 22 alle 5,15), si era addormentato più volte in servizio.

3. La Corte territoriale, superate le eccezioni preliminari sollevate dalla società e dato atto che le domande oggetto del procedimento erano state stralciate dall'unico giudizio azionato, ove era stata dedotta anche la illegittimità del licenziamento successivamente disposto alla adozione della sanzione conservativa, ha rilevato che la società aveva contestato la circostanza che, nelle pause oggetto di addebito disciplinare, il [redacted] fosse invece sveglio e ha precisato che la prova degli addormentamenti era stata fornita attraverso le deposizioni dei testi [redacted] ritenuti entrambi attendibili; ha richiamato, ex art. 118 disp att. le argomentazioni giuridiche di cui alla sentenza, riguardante il licenziamento disposto nei confronti del [redacted] con cui erano state respinte tutte le argomentazioni difensive a sostegno della posizione del lavoratore.

4. Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione [redacted] affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso la [redacted] srl.

5. Parte ricorrente ha presentato istanza di riunione del presente giudizio a quello recante il n. rg. 4266/2023, pendente anche esso innanzi a questa Corte e concernente l'adozione della sanzione del licenziamento di cui sopra si è fatto cenno: istanza fondata sulla identità delle questioni di fondo da trattare.

6. Le parti hanno depositato memorie.

7. Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.

### **CONSIDERATO CHE**

1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere la Corte territoriale fatto



esatta applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, in relazione all'art. 112 cpc in quanto non aveva considerato quanto affermato da esso lavoratore in ordine alla circostanza di avere sempre svolto, con accuratezza e con la dovuta diligenza, i compiti assegnati dall'1.5.2017 e di non avere mai avuto addebiti o sanzioni disciplinari, per cui le contestazioni cui avrebbero dovuto fare riferimento i giudici del merito riguardavano il periodo anteriore alla instaurazione del procedimento disciplinare e non quello concernente gli scritti difensivi processuali.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per errata applicazione dell'art. 118 disp. att. cpc, per non avere la Corte territoriale considerato che, essendo il contenuto delle pronunce in oggetto diverse perché differenti erano state le impostazioni decisionali dei relativi giudizi di opposizione, i richiami operati nella decisione oggi impugnata non erano pertinenti al caso in esame.

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per la errata interpretazione dell'art. 74 del CCNL, dell'art. 175 D.lgs. n. 81/08, del DM 1.12.2020 n. 269 e della disposizione del 12.1.2020. Si precisa che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la disposizione del 12.1.2020 riguardava il personale del servizio di videosorveglianza dalle 22.00 alle 5.15 e stabiliva che non dovessero essere effettuate pause; la suddetta disposizione era stata adottata in conformità al DM 1.12.2010 n. 269 e non vi era stato tra le parti alcun accordo scritto sulla fruizione delle pause; si specifica che, ai sensi dell'art. 74 del CCNL di categoria, la pausa doveva essere effettuata durante il servizio, non prima o dopo le sei ore consecutive e la mancata fruizione andava recuperata con un riposo compensativo; si rappresenta, inoltre, che le pause ex art. 175 D.lgs. n. 81/08 comunque dovevano essere usufruite di talché erano dovuti 55 minuti per turno di riposo, non rilevando il fatto di essere il lavoratore adibito ad altre attività.

5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere fatto la Corte territoriale esatta interpretazione degli artt. 115 e 116 cpc, in relazione all'art.



74 CCNL di categoria, all'art. 175 D.lgs. n. 81/08, del DM 1.12.2010 n. 269 e della disposizione del 12.1.2020, attraverso una errata valutazione delle prove orali e documentali.

6. Preliminarmente va respinta l'istanza di riunione, presentata dal ricorrente, perché i due giudizi cui si è fatto riferimento, pur riguardando analoghe questioni di merito, tuttavia concernono sentenze diverse le cui impugnazioni, articolate con differenti motivi di ricorso, è opportuno trattare separatamente, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 335 cpc.

7. Sempre in via preliminare va dichiarata la inammissibilità del controricorso della società perché tardivo, in quanto depositato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 370 cpc, nuova formulazione (Cass. n. 7170/2024) *ratione temporis* applicabile (notifica del ricorso avvenuta il 25.3.2023 e deposito del controricorso effettuato il 12.5.2023, oltre i quaranta giorni previsti dalla legge); conseguentemente, devono considerarsi inammissibilmente presentate anche le relative memorie (Cass. n. 23921/2020).

8. Il primo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, sono infondati.

9. Invero, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità nonché nella asserita errata interpretazione delle deduzioni delle parti contenute negli atti processuali.

10. Il ricorrente, in tal modo, pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed una omessa pronuncia della sentenza di secondo grado, chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello - non



condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

11. In tema, poi, di ricorso per cassazione, la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 20867 del 2020; Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): le suddette ipotesi non sono ravvisabili nel caso in esame.

12. Infine, va ribadito che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017).

13. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha dettagliatamente dato atto che i documenti allegati dal lavoratore erano stati contestati dalla società e che, anche a volere considerare per ipotesi corretti gli assunti del lavoratore di essere stato sveglio nei momenti indicati nel foglio di ispezione, in ogni caso gli addormentamenti erano superiori alle soste spettanti.

14. Si tratta di valutazioni di merito che, in quanto adeguatamente argomentate, non sono sindacabili in sede di legittimità.

15. Il secondo motivo non è, parimenti, meritevole di accoglimento.



16. La Corte territoriale ha valutato espressamente gli episodi del 3, 4 e 5 febbraio 2020, oggetto della contestazione disciplinare a seguito della quale è stata irrogata la sanzione conservativa della sospensione dal servizio.

17. In particolare, la Corte di merito ha dato atto che la tesi difensiva dell'incolpato era stata contestata processualmente dalla società e che gli addormentamenti erano risultati dimostrati all'esito delle prove testimoniali raccolte, così come era avvenuto nel parallelo giudizio relativo alla impugnazione del licenziamento.

18. I richiami ex art. 118 disp. att. cpc sono stati riferiti specificamente alla valutazione di attendibilità dei testi [redacted] e [redacted] alle circostanze da questi dichiarate e al fatto che erano stati utilizzati gli stessi argomenti difensivi già svolti e disattesi dalla Corte di appello nel connesso procedimento di licenziamento.

19. Tali richiami, contestualizzati in relazione alla fattispecie in esame, conferiscono una logicità e completezza logico-giuridica alla decisione, la quale non appare tale da essere nulla per violazione dell'art. 132 co. n. 4 cpc: vizio che sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).

20. Il terzo motivo, che pone il problema di diritto tra la correlazione dei due tipi di pausa (art. 74 del CCNL e art. 175 D.lgs. n. 81/08) si palesa, tuttavia, non pertinente rispetto al complessivo impianto decisorio della gravata sentenza ove è stato comunque specificato che i testi escussi avevano dichiarato che le pause di quindici minuti erano state fruite ogni due ore e che gli addormentamenti del [redacted] erano avvenuti in momenti diversi dalle pause.

21. Tale accertamento supera ogni problematica sulle questioni di diritto riguardanti la diversa funzione delle pause, pure esaminata dai giudici di merito, perché ciò che è stato acclarato (e che si dimostra decisivo) è la circostanza che, anche aderendo alla



tesi dei venticinque minuti di pausa, gli addormentamenti  
superavano in ogni caso le soste spettanti.

22. Ai fini della valutazione sulla legittimità della sanzione conservativa applicata e in relazione ai limiti del giudizio di legittimità (ove vige il principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle *rationes decidendi* rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa - Cass. 5102/2024), le argomentazioni di cui alla censura si palesano eccentriche rispetto alle emergenze probatorie acquisite e comunque poste a fondamento della decisione.

23. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

24. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio stante la tardività del controricorso.

25. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

### **PQM**

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ai sensi dell'art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del lavoratore e della società.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2024



**La Presidente**

**Dott.ssa Lucia Esposito** Data pubblicazione 15/05/2024

